

Rep.n. 64957

COMUNE DI FIRENZE

G. DI VITTORIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

CONTRATTO DI APPALTO

Appalto per l'affidamento dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso le strutture denominate "Albergo Popolare Fioretta Mazzei" e "Ostello del Carmine" di proprietà comunale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno 3 (tre) del mese di dicembre, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Patrizia DE ROSA, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. Alessandro LICITRA nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Servizio Sociale Professionale, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signora Maria Antonella ORONTE, nata a Carrara (MS) il 23 febbraio 1954, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "G. DI VITTORIO - Società Cooperativa Sociale - Onlus" (d'ora in poi denominata Coop. G. DI VITTORIO), con sede in Massa, Via del Cesarino n. 38, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Massa Carrara 00194480455, giusta risulta da visura della Camera di Commercio di Massa e Carrara in data 21 novembre 2018.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2017/DD/06532 del 30/10/2017, rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2017/DD/09021 del 07/12/2017 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso le strutture denominate "Albergo Popolare Fioretta Mazzei" e "Ostello del Carmine" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 7300326398);

- nell'ambito dell'Asse 3 del PON METRO, "*Servizi per l'inclusione sociale*" sono stati individuati gli interventi da realizzare fino al 2023 che riguardano, tra gli altri, il progetto "*SAT – Servizi socio-abitativi temporanei di seconda soglia a bassa intensità assistenziale*";

- con verbale del 19 marzo 2018, per l'appalto in oggetto veniva formulata la proposta di aggiudicazione a favore della Coop. G. DI VITTORIO che

offriva un ribasso dell' 1,70% (uno virgola settanta per cento) sul prezzo di

Euro 4.307.865,90

(quattromilionitrecentosettemilaottocentosessantacinque virgola novanta centesimi) posto a base di gara oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n.

2018/DD/03131 del 24/05/2018, l'appalto in oggetto, veniva aggiudicato a

Coop. G. DI VITTORIO per l'importo di Euro 4.234.632,18

(quattromilioniduecentotrentaquattromilaseicentotrentadue virgola diciotto centesimi) oltre IVA, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, e veniva altresì

assunto l'impegno definitivo di spesa;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n.

2018/DD/3845 del 24/05/2018, si autorizzava, in via di urgenza, nelle

more della stipula del contratto di appalto, l'avvio del servizio in oggetto, a far data dal giorno 1 giugno 2018 (triennio giugno 2018 - maggio 2021)

- con nota prot. 320944 del 11/10/2018, la Direzione Servizi Sociali

comunicava l'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti

Pubblici;

- che con nota prot. PR_MSUTG_Ingresso_0021425_20180502 del giorno

2 maggio 2018, la Prefettura di Massa Carrara rilasciava nulla osta ai fini

dell'informativa antimafia in relazione agli artt. 67, 84 comma 4 e 91

comma 6 del D.Lgs. 159/2011.

- che l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sociale Professionale, della Direzione Servizi Sociali, Dottor Alessandro Licitra, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Coop. G. DI VITTORIO, in persona della Sig.ra Maria Antonella ORONTE, nei nomi, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l'appalto dei servizi di accoglienza temporanea destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso le strutture denominate "Albergo Popolare Fioretta Mazzei" e "Ostello del Carmine" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Servizi Sociali;

nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale d'appalto;

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'affidatario è comunque tenuto a collaborare all'elaborazione del DUVRI qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenuti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

La signora Maria Antonella ORONTE, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinata che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 4.234.632,18 (quattromilioniduecentotrentaquattromilaseicentotrentadue e diciotto centesimi) oltre IVA.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente capitolato ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1 giugno 2018, ed è ripetibile nei tre anni successivi alla stipulazione del presente contratto iniziale, dietro accordo tra le parti ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

La proroga, ai sensi dell'art. 50 del Capitolato speciale d'appalto, è subordinata all'adozione da parte del Comune di apposito provvedimento dirigenziale che la approva e ne prevede il relativo finanziamento a valere

sul bilancio del Comune

La durata del presente contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 423.463,22 (quattrocentoventitremilaquattrocentosessantatré e ventidue centesimi) viene ridotto del 50%, pari a Euro 211.731,61 (duecentoundicimilasettecentotrentuno e sessantuno centesimi), ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016, essendo la Coop. G. DI VITTORIO in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Detto deposito viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 1/3958/96/161898597 emessa in data 10/10/2018 da UnipolSai Agenzia Carrara 3958.

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, Coop. G. DI VITTORIO si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare Coop. G. DI VITTORIO con nota prot. 361003 del 14/11/2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

- Banca Etica, filiale di Firenze, IBAN IT26D0601802800000011785664;

individuando nelle Signore:

- ORONTE Maria Antonella, C.F: RNTMNT54B63B832O

- MASINI Lorella, C.F: MSNLLL62C55E202G

le persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Coop. G. DI VITTORIO dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016.

Responsabile del trattamento dati del presente contratto è la signora Maria Antonella ORONTE C.F. RNTMNT54B63B832O.

Il Comune di Firenze nomina formalmente la signora Maria Antonella ORONTE quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Coop. G. DI VITTORIO si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

Coop. G. DI VITTORIO è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) Coop. G. DI VITTORIO dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Coop. G. DI VITTORIO dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) Coop. G. DI VITTORIO dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) Coop. G. DI VITTORIO impresa appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 82 co. 5, nonché ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, art. 27 bis dell'allegato B.

E, richiesto io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale Vicario rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere nove e parte della seguente fino a qui.